

## **Verbale della Seduta Consiliare del 16 LUGLIO 2024 – N. 68**

L'anno 2024, il giorno 16 luglio 2024, alle ore 15:00 presso Aula Cafiero nel Palazzo di Giustizia "A. Criscuolo" con convocazione epistolare del Presidente (prot.7796/2024), per discutere e deliberare sul seguente:

### **Ordine del giorno**

1. Approvazione verbali delle sedute precedenti;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Comunicazioni del Consigliere Segretario;
4. Comunicazioni del Consigliere Tesoriere;
5. Comunicazioni dei Vice Presidenti;
6. Procedura comparativa per il reclutamento del direttore amministrativo previsto dal Regolamento di organizzazione del COA approvato nella seduta del 29/07/2016 (allegato alla delibera n. 212): aggiornamento e determinazioni;
7. Consulente Fiscale, Contabile e redazione bilanci: determinazioni;
8. Deleghe;
9. Commissioni consiliari;
10. Comunicazioni dei Consiglieri;
11. Comunicazioni dei Cons. Delegati alla pratica forense;
12. Ordinaria amministrazione: iscrizioni, cancellazioni, pareri, certificazioni, assistenza forense, autorizzazioni alle notifiche, parere G.O., reiscrizioni in Albo, iscrizioni in elenco patrocinio a spese dello Stato, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, richiesta di accreditamento, esoneri, pratica forense, abilitazione al patrocinio sostitutivo e scadenza abilitazione;
13. Varie ed eventuali
14. Deliberazione contenuta al capo 7) dell'ordine del giorno fissato per la seduta del 25 giugno 2024: determinazioni.

Si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli nelle persone degli Avvocati:

Avv.	FORESTE CARMINE	Presidente	Presente
Avv.	VALENTINO ANTONIO	Cons. Segretario	Presente
Avv.	MENSITIERI NATHALIE	Cons. Tesoriere	Presente
Avv.	SORGE ALFREDO	Vice Presidente	Presente
Avv.	ESPOSITO GABRIELE	Vice Presidente	Presente

Avv.	HILARRY SEDU	Vice Presidente	Presente
Avv.	LONGHI SERGIO	Consigliere	Presente
Avv.	ARMIERO STEFANIA	Consigliere	Presente
Avv.	TROIANELLO IMMACOLATA	Consigliere	Presente
Avv.	BELLECCA DARIO	Consigliere	Presente
Avv.	BELLONI ATTILIO	Consigliere	Presente
Avv.	ARCELLA ROBERTO	Consigliere	Presente
Avv.	CAPOCELLI LOREDANA	Consigliere	Presente
Avv.	APREA LUIGI	Consigliere	<b>Assente</b>
Avv.	CARINI GIOVANNI	Consigliere	Presente
Avv.	PALOMBI MANUELA	Consigliere	Presente
Avv.	NUMIS ALESSANDRO	Consigliere	Presente
Avv.	CAVALLI DINA	Consigliere	Presente
Avv.	MARIOTTINO FEDERICA	Consigliere	Presente
Avv.	IMPARATO ILARIA	Consigliere	<b>Assente</b>
Avv.	FOGLIA MANZILLO ROBERTA	Consigliere	Presente
Avv.	LANDOLFO GIUSEPPE	Consigliere	Presente
Avv.	PRISCO MARIA	Consigliere	Presente
Avv.	ZANCHINI LUCA	Consigliere	Presente
Avv.	SANTORO ANTONELLA	Consigliere	Presente

Il Presidente, preso atto della presenza di ventitré consiglieri, accerta la validità costitutiva del Consiglio ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 11, della legge 247 del 2012.

### **Ordine del giorno**

#### **1. Approvazione verbali delle sedute precedenti;**

Si rinvia

#### **2. Comunicazioni del Presidente;**

Il Presidente comunica che in occasione dell'interassociativo della settimana scorsa è stata confermata la decisione di organizzare per il giorno 26 settembre p.v. la manifestazione sulle criticità dell'Ufficio del Giudice di Pace.

Il Presidente rappresenta la necessità di segnalare alla Presidente della corte d'Appello di Napoli la situazione che interessa l'UNEP presso la Sezione Distaccata di Ischia, che oltre ai due funzionari, di cui uno prossimo al pensionamento, dispone di un solo assistente distaccato dalla cancelleria penale per due giorni a settimana fino al 1/9 p.v., rispetto alle previsioni della pianta organica di 2 assistenti a tempo pieno. Pertanto si ritiene di segnalare alla Presidente che occorre integrare i posti vacanti, e, almeno nel breve periodo, con una unità a tempo pieno, al fine di scongiurare la paralisi dell'ufficio e, per esso, della giustizia isolana. Nelle more, si ritiene di dover sollecitare il Ministero della Giustizia

affinché disponga la pubblicazione di n. 2 posti di assistenti giudiziari per l'UNEP presso la Sezione distaccata di Ischia. Il presidente provvederà ad inviare le relative note al Ministero ed alla Corte d'Appello.

Il Presidente comunica che il 12 luglio 2024 è stato notificato anche il decreto ingiuntivo concesso al Cav. Ivan De Gennaro.

### **Delibera n. 68**

**Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli,**

**rilevato che** in data 12 luglio 2024 è stato notificato il D.I. n. 977/2024 emesso in favore del Cav. I\*D\* G\* dal Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, in persona della dott. Luigi Ruoppolo,  
**considerate** le delibere già adottate in occasione delle sedute del 25/6 e del 3/7 u.s.,  
**delibera** di dare mandato all'avv. Matteo Mutarelli per la proposizione dell'opposizione al D.I. n. 977/2024.

#### **3. Comunicazioni del Consigliere Segretario;**

E' stato definito il piano ferie per i dipendenti. Durante il mese di agosto l'orario di apertura degli sportelli della Segreteria è dalle ore 10,00 alle ore 12,00. La segreteria sarà chiusa da lunedì 12 agosto al 19 agosto 2024.

Si manda la Segreteria per la pubblicazione sul sito istituzionale.

#### **4. Comunicazioni del Consigliere Tesoriere;**

Poiché non ho rinvenuto nei verbali di febbraio la delibera relativa all'adesione alla convenzione con "Rispondo IO" vi chiedo di rideliberare in merito.

Il Consiglio delibera di aderire alla convenzione e manda al tesoriere per i relativi necessari adempimenti.

Vi comunico altresì che è stata pagata l'altra trance CNF saldo 2021 DI EURO 204.000,00 C.A.

#### **5. Comunicazioni dei Vice Presidenti;**

Si rinvia

#### **6. Procedura comparativa per il reclutamento del direttore amministrativo previsto dal Regolamento di organizzazione del COA approvato nella seduta del 29/07/2016 (allegato alla delibera n. 212): aggiornamento e determinazioni;**

Si rinvia.

**7. Consulente Fiscale, Contabile e redazione bilanci: determinazioni;**

Si rinvia in attesa di acquisire nuove proposte.

**8. Deleghe;**

Si rinvia

**9. Commissioni consiliari;**

“Commissione 231” si aggiungono gli avv. Ciniglio Silvio e avv. Acunzo Maurizio (che esce dalla Commissione esdebitazione)

Si istituisce la “Commissione Storia del Diritto” Avv. Damiano Iuliano (Coordinatore) e componenti avv. Messinetti Marvin, Torre Stefania (nata a Napoli il 25 giugno 1966) , Guasco Alessio, Notari Renato, Russo Luigi, Zeno Vincenzo, Varano Valentina, De Rosa Francesca, Procaccini Francesco, Spagnuolo Vigorita Roberto.

Commissione “Diritto civile” si aggiungono i componenti Avvocati Lauri Ermanno, Silvestro Antonio, Giosi Luca, Bellia Tiziana, Russo Roberta, Iaccarino Agostino, Paone Virginia.

L’Avv. Vincenzo Esposito classe 81 entra nella “Commissione Violenza di Genere” (esce dalla Commissione responsabilità civile)

Si precisa che la Commissione Blockchain istituita il 5 settembre 2023 in data 27 febbraio è stata ridenominata “Osservatorio e Progetto di studio Blockchain, intelligenza artificiale e nuove tecnologie” ma per mero errore materiale non risultava riportata nel detto verbale la denominazione “Osservatorio” ma solo “Progetto di studio Blockchain, intelligenza artificiale e nuove tecnologie. Pertanto si ritiene corretta la denominazione “Osservatorio e Progetto di studio Blockchain, intelligenza artificiale e nuove tecnologie”.

Alle ore 16:32 interviene in seduta il Consigliere Troianiello.

**10. Comunicazioni dei Consiglieri;**

Si rinvia

**11. Comunicazioni dei Cons. Delegati alla pratica forense;**

Si rinvia

12. Ordinaria amministrazione: iscrizioni, cancellazioni, pareri, certificazioni, assistenza forense, autorizzazioni alle notifiche, parere G.O., reiscrizioni in Albo, iscrizioni in elenco patrocinio a spese dello Stato, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, richiesta di accreditamento, esoneri, pratica forense, abilitazione al patrocinio sostitutivo e scadenza abilitazione;

Si approvano gli eventi come da griglia e secondo le indicazioni della Commissione formazione consiliare.

**EVENTI**

7799/2024: NAPOLI OPERA HOUSE A.P.S. - richiesta patrocinio Napoli Opera House ALL'INIZIATIVA "ARMONIE DI DIRITTO. MUSICA E COSTITUZIONE DA OTTOBRE 2024 A LUGLIO 2025: si prende atto

7756/2024: NAPLES SHIPPING WEEK – CLICKUTILITY Richiesta concessione patrocinio non oneroso e Crediti Formativi alla sesta edizione della Naples Shipping Week e per la sedicesima edizione del forum Port&ShippingTech DAL 30 SETTEMBRE AL 5 OTTOBRE 2024: Si concede il patrocinio e si pubblichi sul sito

**ISCRIZIONE AVVOCATO n°4 omissis**

**COMPIUTA PRATICA COMPLETA n°3 omissis**

**CANCELLAZIONE PRAT. ABIL. AL PATR. SOST. (Rinuncia al patrocinio) n°2 omissis**

**CANCELLAZIONE AVVOCATO (A domanda) n°4 omissis**

**NULLAOSTA PRATICANTI SEMPLICICE n°1 omissis**

**NULLAOSTA AVVOCATO n°1 omissis**

**ISCRIZIONE PRAT. LAUREANDO (Iscrizione) n°1 omissis**

**CANCELLAZIONE PRAT.SEMPLICE (A domanda) n°1 omissis**

**PATROCINIO A SPESE DELLO STATO n°2 omissis**

**VARIAZIONI TABELLARI**

7809/2024: TRIBUNALE DI NAPOLI UFFICIO DI PRESIDENZA - Decreto n. 258/2024 - Modifica tabellare urgente delle vigenti tabelle di organizzazione dell'Ufficio "delega per la trattazione dei procedimenti in materia di gratuito patrocinio e di liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice". Dichiarazione esecutiva' decreto n. 226/2024

7758/2024: TRIBUNALE DI NAPOLI UFFICIO DI PRESIDENZA DECRETO N. 255/2024 - r.ssa Laura Martano, giudice della Quattordicesima Sezione civile del Tribunale di Napoli - Cambio del giorno di

udienza. Dichiarazione di esecutività DECRETO N. 197/2024

7759/2024: TRIBUNALE DI NAPOLI UFFICIO DI PRESIDENZA - Decreto n. 256/2024 - Nomina del magistrato cui attribuire il coordinamento della Sesta Sezione Civile a causa della scopertura del posto del Presidente di Sezione. Dichiarazione di esecutività. DECRETO N. 195/2024

**- PARERI -**

N. 97/2024	Avv. omissis	rel. Cons. Mensitieri	€. 10.923,00.
N. 110/2024	Avv. omissis	rel. Cons. Carini	€. 10.995,00.

**13. Varie ed eventuali.**

**14. Deliberazione contenuta al capo 7) dell'ordine del giorno fissato per la seduta del 25 giugno 2024: determinazioni.**

Il Presidente illustra la nota prot. 7767/2014 pervenuta in data 9 luglio 2024 a firma dei consiglieri Roberto Arcella, Giovanni Carini, Dina Cavalli e Immacolata Troianiello.

In particolare, hanno chiesto che fosse posta all'o.d.g. il seguente capo: *“Revoca con effetti immediati della deliberazione contenuta al capo 7) dell'ordine del giorno fissato per la seduta del 25 giugno 2024”* e che fosse successivamente posta nuovamente la questione del contratto con il fornitore NSI di Pirozzi, previa completa e dettagliata comunicazione ai Consiglieri della documentazione pertinente.

L'ordine del giorno della presente seduta consiliare è stato integrato, dunque, con il seguente argomento: *“Deliberazione contenuta al capo 7) dell'ordine del giorno fissato per la seduta del 25 giugno 2024: determinazioni.”*

Vista la presenza odierna dei consiglieri sottoscrittori della nota anzidetta, il Presidente invita ad illustrare quanto in essa sostenuto.

I Consiglieri Roberto Arcella, Giovanni Carini, Dina Cavalli e Immacolata Troianiello, sostanzialmente, si riportano alla nota prot. 7767/2014 datata 9 luglio 2024, che si intende qui richiamata.

**Delibera n. 69**

**Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli,**

**sentito** il Presidente, Avv. Carmine Foreste;

**preso atto** che con la delibera adottata nella seduta consiliare del 25 giugno u.s. è stato dato atto che la disciplina in materia di contratti pubblici è applicabile agli ordini come da pronuncia del TAR Lazio, del 16 aprile 2024, n. 7455, che ad oggi non risulta impugnata, e che, del pari, è stato dato atto che il Tar Lazio, con pronuncia del 14 maggio 2024, n. 9492, che ad oggi non risulta impugnata, ha statuito la generale la sottoposizione *“alle procedure di affidamento”* e l'applicazione *“dei principi generali di cui agli artt. 1, 2 e 3 d. lgs. n.36/23”*;

**considerato** che, prima delle pronunce anzi citate, non era certo che la disciplina in materia di contratti pubblici che nel tempo si è susseguita, fosse applicabile *tout court* agli Ordini ed ai Collegi professionali tanto è vero che il Consiglio Nazionale Forense, su quesito formulato dall'Unione

Regionale degli Ordini dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna (URCOFER), ha espresso il seguente parere:

Quesito n. 106, URCOFER, Parere 24 maggio 2024

*Con nota pervenuta in data 27 febbraio 2024, l'Unione regionale dei Consigli degli ordini forensi dell'Emilia Romagna (di seguito URCOFER) ha chiesto di valutare se il nuovo codice degli appalti pubblici (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) sia applicabile o meno anche agli ordini professionali ed in particolare ai Consigli degli ordini forensi.*

Il quesito, formulate alcune premesse sulla particolare gravosità delle conseguenze di una risposta positiva al quesito stesso, richiama la nota con cui l'Ufficio studi aveva, nell'estate del 2023, analizzato le innovazioni normative in tema di applicabilità agli ordini e ai collegi professionali di adempimenti, obblighi ed oneri genericamente rivolti al comparto pubblico: in particolare, la nota segnalava come il legislatore avesse novellato con l'art. 12 ter del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 (convertito in legge 10 agosto 2023, n. 112) l'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, introducendo, dopo il primo periodo, il seguente:

«Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali, ai relativi organismi nazionali e agli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente».

Tale norma ha il pregio di stabilire che non basta un mero richiamo agli enti di cui all'art. 1, co. 2, TU pubbl. imp. per ritenere una determinata disciplina applicabile anche agli ordini professionali, bensì impone che, ogni qualvolta il legislatore utilizzi il riferimento all'art. 1, co. 2 TU pubbl. impiego per individuare la platea delle amministrazioni e degli enti destinatari di determinati obblighi, tale riferimento non possa più essere considerato in grado di ricomprendere nella sfera di applicazione gli ordini e i collegi professionali, a meno che questi enti non siano richiamati espressamente.

2. La novella risolve dunque il problema dell'applicabilità o meno di discipline rivolte al comparto pubblico per i casi in cui la platea degli enti destinatari di normative sia individuata con il mero richiamo all'art. 1, comma 2, TU pubbl. imp.: in questi casi la novella introdotta dal decreto legge citato fornisce un criterio oggettivo e dirimente per valutare la soggezione o meno degli ordini e dei collegi professionali, giacché stabilisce l'insufficienza del mero richiamo generico, ma impone che gli enti professionali debbano essere espressamente richiamati.

3. Per i casi in cui la platea degli enti destinatari di normative rivolte al comparto pubblico non sia individuata dalla legge con la tecnica del richiamo all'art. 1, comma 2, TU pubbl. imp., la novella introdotta in estate non offre una risposta inequivocabile al tema dell'applicabilità o meno in capo agli ordini professionali della normativa considerata. Ponendo comunque il principio generale della inapplicabilità agli ordini delle fonti che non li menzionano espressamente, essa sembra fornire un argomento nel senso della non applicabilità, ma non ha la forza di escludere in via di principio che sempre e comunque gli ordini debbano ritenersi estranei alla sfera di applicazione delle normative che, pur non menzionandoli espressamente, si rivolgono genericamente al comparto pubblico e/o agli enti pubblici non economici.

4. È proprio questo il caso del codice dei contratti pubblici: il testo legislativo non richiama l'art. 1, co. 2 TU pubbl. imp. e quindi la risposta circa la questione della soggezione o meno degli ordini professionali al codice non può essere risolta in base alla novella di cui all'art. 12 ter del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, ma deve essere ricercata sulla base dei diversi riferimenti di diritto positivo concretamente impiegati, oltre che sulla base dei

principi generali coinvolti dalla fonte in esame, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata ed eurounitaria delle norme conferenti, sia di diritto interno che di diritto europeo. La normativa italiana in tema di contratti pubblici è infatti mutuata da alcune direttive europee, delle quali costituisce atto di recepimento.

5. Come del resto riporta l'URCOFER, l'Autorità di settore (ANAC) ritiene che il codice degli appalti sia applicabile agli ordini professionali. Già con la delibera n. 687 approvata dal Consiglio dell'ANAC nell'Adunanza del 28 giugno 2017, e trasmessa via pec alla Federazione nazionale ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri (FNOMCeO) in data 18 luglio 2017, l'ANAC ha ritenuto gli ordini professionali soggetti al codice degli appalti (d.lgs. n. 50 del 2016) essenzialmente per due motivi: perché gli ordini rientrerebbero nella nozione di enti pubblici non economici menzionata nell'art. 3 lett. a del codice stesso e perché gli ordini stessi sarebbero qualificabili come organismi di diritto pubblico ai sensi del diritto europeo.

6. Entrambe queste due motivazioni non sembrano condivisibili.

6.1. In estrema sintesi, gli ordini professionali non sono organismi di diritto pubblico ai sensi del diritto europeo: non lo sono perché, affinché un ente possa essere qualificabile come tale, occorrerebbe – alternativamente - che esso fosse finanziato “per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico”; che la sua gestione fosse “posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi”; che il suo organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza fosse “costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico” (così l'art. 2, par. 4 della direttiva 2014/24/UE nonché l'art. 3, c.1, lett. d) del codice dei contratti pubblici). Nessuno di questi tre elementi ricorre nella conformazione giuridica di un ordine professionale; infatti, non a caso, la Corte di giustizia ha escluso espressamente che un Ordine dei medici tedesco potesse essere qualificabile come organismo di diritto pubblico, in un celebre precedente che si espresse conseguentemente per la non soggezione dell'Ente alle direttive appalti (Corte di Giustizia, sentenza 12 settembre 2013, C-526/11)

6.2. Neppure il richiamo operato dal previgente codice degli appalti agli enti pubblici non economici (art. 3, co. 1, lett. a, d.lgs. n. 50 del 2016) può valere a ricomprendere gli ordini professionali. Infatti, quando si riferisce, quali amministrazioni aggiudicatrici, agli “enti pubblici non economici”, l'art. 3, lett. a) del codice degli appalti deve essere interpretato nel senso che esso si riferisca agli enti pubblici non economici che rivestono, al contempo, anche la natura sostanziale di “organismi di diritto pubblico”, in quanto enti pubblici diversi dallo Stato centrale e dalle autorità di governo regionali e locali, ma comunque legati ad essi da uno stretto rapporto di dipendenza. Opinando diversamente, si avrebbe una violazione diretta della conferente disciplina europea, cioè della direttiva europea sugli appalti pubblici 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, che “stabilisce norme sulle procedure per gli appalti indetti da amministrazioni aggiudicatrici” (art. 1, par. 1), e definisce “«amministrazioni aggiudicatrici»: lo Stato, le autorità regionali e locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico” (art. 2. Par. 1, n. 1).

Se non costituiscono “amministrazioni aggiudicatrici” ai sensi del diritto dell'Unione, le organizzazioni ordinistiche neppure possono essere qualificate “amministrazioni aggiudicatrici” ai sensi del diritto interno.

7. La delega legislativa per l'attuazione delle direttive europee sugli appalti pubblici è stata infatti conferita dal Parlamento con la legge 28 gennaio 2016, n. 11, il cui art. 1, autorizzando appunto il Governo “ad adottare ... un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,”



ed ha posto uno specifico e puntuale criterio direttivo avente ad oggetto il “divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall'articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246”(art.1, c.1, lett. a), l.11/2016).

Ebbene, se si va a vedere il contenuto della disciplina cui il criterio direttivo rinvia, si verifica che il divieto dell'introduzione o anche del mero mantenimento di un livello di regolazione superiore a quello minimo della direttiva viene specificamente puntualizzato proprio in ordine all'ambito soggettivo di applicazione.

Stabilisce difatti il richiamato art. 14, comma 24 ter, della legge n. 246 del 2005 che, tra gli altri parametri, “costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari” (lett. b) (enfasi aggiunta).

8. Si tratta dunque esattamente del caso degli ordini professionali, ai quali, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, le direttive sugli appalti non si applicano, e ai quali, di conseguenza, ai sensi dell'espresso criterio direttivo della delega, l'applicazione non può essere né estesa né mantenuta in sede di recepimento delle direttive stesse, una tale estensione comportando tutti i maggiori ed invero non sostenibili oneri amministrativi connessi all'applicazione di una disciplina pensata essenzialmente per le amministrazioni pubbliche, la cui dotazione di uomini e mezzi non è neppure lontanamente comparabile con quella di cui dispongono le organizzazioni ordinistiche, le quali vivono esclusivamente con i contributi dei loro iscritti, e, per tale motivo, sono positivamente riconosciute dal legislatore come enti “non gravanti sulla spesa pubblica” (art. 2, c. 2-bis, d. l. 31 agosto 2013, n. 101).

Se, dunque, gli enti pubblici non economici dell'art. 3 sono anche gli ordini professionali, il legislatore italiano ha recepito le fonti europee violando il cd. divieto di gold plating, e cioè violando il divieto di non “appesantire” la disciplina estendendone il campo di applicazione soggettivo. Violazione che possiamo escludere solo se, in via interpretativa, riteniamo il richiamo agli enti pubblici non economici come richiamo a quegli enti pubblici che sono anche organismi di diritto pubblico ai sensi del diritto europeo.

9. Ebbene, ferme restando tutte le considerazioni fin qui esposte, corre l'obbligo di segnalare che proprio sui temi qui analizzati si è da poche settimane pronunciato il Giudice amministrativo, a seguito dell'impugnazione da parte della FNOMCeO della nota ANAC del 2017 sopra citata. Sebbene gli argomenti sopra indicati, ed invero molti altri, siano stati diffusamente utilizzati nel giudizio per confutare la tesi della applicabilità del codice degli appalti agli ordini professionali, il TAR Lazio, con la sentenza 16 aprile 2024, n. 7455, ha respinto il ricorso della FNOMCeO ed ha affermato la soggezione degli ordini professionali al codice degli appalti, perché “prevale l'interesse generale poziore di tutelare la concorrenza degli operatori del settore, assicurata dalle più stringenti regole dell'evidenza pubblica”. La sentenza appare invero sbrigativa ed incorre con tutta probabilità in più di un vizio motivazionale, specialmente laddove travisa il divieto di gold plating, ritenendo che con esso la fonte europea costituisce “solo un minimo inderogabile per gli Stati membri, che mantengono un margine di apprezzamento rispetto ai principi minimi, essendo consentito ai medesimi adottare una disciplina che prevede regole concorrenziali di applicazione più ampia rispetto a quella richiesta dal diritto comunitario”. Il travisamento è palese: il divieto di gold plating significa al contrario che, in sede di recepimento, il legislatore italiano non può introdurre una disciplina più gravosa di quella europea, che quindi costituisce il massimo di regolazione pubblica esperibile e non certo un minimo.

10. La sentenza conclude un giudizio iniziato nel 2017 e si riferisce ovviamente al previgente codice degli appalti (d. lgs. n. 50 del 2016). Nelle more della definizione del caso, è, com'è noto, subentrato il nuovo codice degli appalti (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) e tuttavia la nuova disciplina non sembra innovativa sul punto di interesse, ovvero l'estensione del suo ambito di applicazione anche agli "Enti pubblici non economici".

Infatti, in linea con il Codice previgente, l'allegato I.1 (Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti) del nuovo Codice include nella nozione di amministrazioni aggiudicatrici (art. 1, comma 1, lett. q)): "le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti".

La citata definizione ricalca quella contenuta nel precedente Codice del 2016 secondo cui le "amministrazioni aggiudicatrici" sono "le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti" (ex art. 3, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Del resto, tali definizioni sono identiche a quelle contenute nel Codice ancora previgente, quello del 2006, secondo cui le "amministrazioni aggiudicatrici" sono "le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti." (ex art. 3, comma 25, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

Se dunque anche il nuovo codice degli appalti contempla la nozione di enti pubblici non economici, i principi di cui alla citata recente sentenza sono replicabili anche con riferimento alle fattispecie regolate dal nuovo codice.

11. Alla luce di quanto sopra evidenziato, ed in attesa di un'eventuale nuova pronuncia che, in sede di appello, possa correggere le conclusioni della sentenza del TAR Lazio sopra riportata, è doveroso segnalare all'Unione richiedente il parere che, malgrado tutte le ragioni sopra esposte che depongono in senso diverso, allo stato la giurisprudenza amministrativa ritiene il codice degli appalti applicabile anche agli ordini professionali, con tutte le necessarie conseguenze in ordine agli adempimenti ed alle procedure cui quindi è opportuno gli ordini debbano prudenzialmente ricorrere nelle attività di scelta del contraente.

12. Alla luce del quadro descritto e degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, Il Consiglio nazionale si riserva di valutare l'opportunità di avviare gli opportuni contatti con l'Autorità di settore (ANAC) ai fini di verificare la possibilità di concordare semplificazioni nell'applicazione del codice degli appalti, specialmente per gli ordini con minori dotazioni di personale in organico e dotazioni patrimoniali ridotte.

**Ritenuto** che con la delibera adottata in data 25 giugno u.s., contrariamente a quanto sostenuto nella nota di cui innanzi, non è stata sanata alcuna illegittimità da parte di questo Consiglio che - prudenzialmente - seppur il contratto con la società NSI, *ratione temporis*, aveva originariamente natura privatistica con ciò applicandosi il principio granitico elaborato dalla Suprema Corte di Cassazione sui limiti del rinnovo tacito (cfr., *ex multis*, Cassazione civile sez. III, 06/09/2023, n.26026), dopo le pronunce del TAR Lazio sopra richiamate - che pure lasciano qualche dubbio sull'applicazione della disciplina dei contratti pubblici agli Ordini e Collegi professionali (cfr. parere CNF), ha ritenuto di avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023, che disciplina i contratti sottosoglia (importi pari o superiori a 140.000 euro e inferiori alla soglia europea, previa

consultazione di cinque operatori) dando mandato all'ufficio di segreteria e di tesoreria per la predisposizione degli atti consequenziali;

**ritenuto, inoltre**, che i servizi forniti dalla società NSI sono sostanzialmente a beneficio degli iscritti e quindi "di pubblico interesse" e che devono essere garantiti senza soluzione di continuità cosa che non poteva avvenire qualora sic et simpliciter il Consiglio avesse interrotto il rapporto contrattuale con la società;

**ritenuto**, infine, che la "proroga tecnica", istituto del quale il Consiglio conosce il perimetro applicativo, è stata invocata solo dopo che gli Ordini ed i Collegi professionali sono stati ritenuti assoggettati al Codice dei contratti pubblici (e cioè aprile 2024) e che quindi non poteva essere disposta prima della scadenza del contratto originario che, si ripete, non poteva essere riconducibile (prima dell'aprile 2024) a quelli di cui al codice dei contratti pubblici in allora vigente (d. lgs. 50/2016);

**ritenuto**, da ultimo, che nei termini anzidetti la "proroga tecnica" è stata disposta nelle more dell'espletamento della procedura negoziata di cui infra;  
per quanto tutto ritenuto, all'unanimità

**delibera**

di confermare la delibera di cui al capo 7) del verbale della seduta del 25 giugno 2024 relativa a "*Contratti di servizi e forniture: aggiornamento e determinazioni*", con il voto contrario dei Consiglieri: Arcella, Cavalli, Carini e Troianiello che si riportano alla loro nota.

Alle ore 17:21 non essendovi null'altro a deliberare dichiara chiusa la seduta.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Avv. Antonio VALENTINO

IL PRESIDENTE  
Avv. Carmine FORESTE